



CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce
DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 159 DEL 01/08/2023

OGGETTO: Richiesta risarcimento per infortunio avvenuto su suolo pubblico e denunciato dalla Sig.ra G. D. - Data sinistro 10/06/2019 – Richiesta risarcimento del 26/11/2019 prot. 28999. Bonario componimento.

L'anno 2023, il giorno 1 del mese di agosto alle ore 13:43 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
FILONI Flavio	Sindaco	Sì	
GATTO Biagio	Vice Sindaco	Sì	
DORATO Caterina	Assessore	Sì	
BOVE Roberto	Assessore	Sì	
MORETTO Valentino	Assessore	Sì	
ANTICO Pina	Assessore	Sì	
Totale		6	0

In Presenza _

In Videoconferenza X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Fabio BOLOGNINO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott. Fabio BOLOGNINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 180 del 31/07/2023		
SETTORE PROPONENTE 1° Settore: Affari Generali e Legali	SERVIZIO	Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano
OGGETTO	Richiesta risarcimento per infortunio avvenuto su suolo pubblico e denunciato dalla Sig.ra G. D. - Data sinistro 10/06/2019 – Richiesta risarcimento del 26/11/2019 prot. 28999. Bonario componimento.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ♣ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 31/07/2023 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Avv. Christian Valentino Casarano (FIRMA DIGITALE)	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 01/08/2023 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco	

SEDUTA DEL 01/08/2023 ORE 13:43 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott. Fabio BOLOGNINO

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Richiesta risarcimento per infortunio avvenuto su suolo pubblico e denunciato dalla Sig.ra G. D. - Data sinistro 10/06/2019 – Richiesta risarcimento del 26/11/2019 prot. 28999. Bonario componimento.
---------	--

Vista la deliberazione n. 12 del 23/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione n. 15 del 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Viste le disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui *“La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”*.

Visti inoltre:

- il D.Lgs n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- l'art. 1965 del codice civile;
- il *“Regolamento di Contabilità”* del Comune di Galatone, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 13.08.2020;
- il vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con delibera di G.M n° 93/2018;
- lo statuto Comunale.

Premesso che:

- la Sig.ra S. C. (generalità agli atti del procedimento) in data 14/07/2018, in tarda serata, transitando a piedi per via Castello dell'abitato di Galatone, a causa di una buca/sconnessione del manto stradale, inciampava e per l'effetto cadeva a terra riportando lesioni fisiche;
- con nota pec del 25/07/2018 – acquisita al protocollo dell'Ente con n. 18608 - l'Avv. Enrica De Simone del foro di Lecce, in nome e per conto della predetta Sig.ra S. C., diffidava e metteva in mora questa Amministrazione a risarcire in favore della propria assistita il danno per le lesioni fisiche subite a causa del sopra descritto infortunio, precisando che *“l'insidia non era assolutamente visibile e/o prevedibile atteso che la buca in cui incappava la sig.ra [.....] ricadeva in un tratto di strada non fornito di pubblica illuminazione”*;
- con nota prot. n. 21695/2023, il Responsabile dell'Avvocatura Comunale, al fine di espletare la corretta attività istruttoria e verificare la dinamica dell'infortunio con le relative responsabilità,

formulava a controparte richiesta di integrazione documentale ai fini istruttori;

- con successiva nota pec., acquisita al protocollo con n. 22579/2023, l'Avv. De Simone produceva la documentazione richiesta e quantificava in termini economici il danno per lesioni fisiche, della propria assistita, in €. 4.200,00;
- l'Avvocato dell'Ente, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, nonché dalla consultazione delle ortofoto ricavate da "Google Earth Pro" raffiguranti il luogo al tempo dell'avvenuto infortunio, ritenendo che l'anomalia della sede stradale di che trattasi, verosimilmente, potrebbe essere considerata come insidia non visibile e non prevedibile, anche in considerazione dell'assenza di illuminazione, onde evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'istruzione di un giudizio e dalla conseguente alea decisionale, ha provveduto, pertanto, a sottoporre, per le vie brevi, a controparte una definizione stragiudiziale della vicenda e, ipotizzando secondo il principio di autoresponsabilità ex art. 1227 c.c. un concorso di colpa nella percentuale del 50% circa a carico dell'Ente ha proposto, a completa tacitazione e ristoro dei danni patiti, la somma di €. 2.100,00 a fronte dei 4.200,00 richiesti, subordinando tale proposta alla condizione sospensiva della formale autorizzazione da parte di questa Giunta Municipale;
- l'Avv. De Simone, in nome e per conto della propria assistita, risulta aver aderito, per le vie brevi, alla proposta così come formulata dall'Avvocatura Comunale, a completa definizione della controversia;

Considerato che alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di evitare le eventuali conseguenze pregiudizievoli dell'introduzione del giudizio e l'eventuale ulteriore aggravamento della posizione dell'Ente, anche in ordine al pagamento delle spese di lite comprese quelle della eventuale C.T.U., si rende opportuno definire in via bonaria la vicenda, non potendo l'Amministrazione sostenere l'assoluta estraneità rispetto all'evento dannoso di cui trattasi.

Ritenuto, pertanto, di poter condividere l'attività di definizione stragiudiziale del caso posta in essere dall'Avvocatura Comunale e, per la somma di €. 2.100,00 onnicomprensiva, autorizzare il componimento *pro bono pacis*, senza riconoscimento di alcuna responsabilità e al solo fine di evitare maggiori esborsi derivanti anche dal pagamento delle eventuali spese processuali;

Rilevato che:

- secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte dei Conti anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parti ex art. 1965 c.c. (cfr. tra le altre Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009),
- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000 appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione come precisato dalla Corte dei Conti (cfr. *ex multis* Sez. di Contr. per il Piemonte delibera n. 345/2013), invero tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale, e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett. i) del D.Lgs. 267/2000) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (art. 42, comma 2, lett. i) del D.Lgs.

267/2000);

- come stabilito al punto n. 104 del principio contabile n. 2 "*Gestione nel sistema del bilancio*", approvato in data 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno, gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000. L'Osservatorio, nel punto 104 citato, precisa che le transazioni presuppongono la decisione dell'Ente locale di pervenire ad un accordo, dunque l'Ente stesso può definire tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi dell'accordo. Potendo dunque definire il sorgere del debito e il momento del pagamento, l'Ente locale può seguire le normali procedure recate dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 per l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputarsi all'esercizio finanziario nel quale la spesa diviene esigibile, rispettando in tal modo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;
- come precisato dalla giurisprudenza contabile "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed ad eventuali orientamenti giurisprudenziali" (Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Piemonte, del. n. 20/2012/SRCPIE).

Tenuto presente, altresì, che per verificare l'opportunità della transazione, devono essere effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, anche alla luce delle costanti pronunce delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, anzitutto, oltre che al rispetto delle norme di diritto civile, il comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, temperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti – Sez. Reg. Contr. Lombardia – (delibera n. 806 del 27/04/2010) ha affermato che l'ente locale deve ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo, in particolare si impone all'amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell'ente locale medesimo. La Corte prosegue stabilendo che secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economico-sociale (*rectius*, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante reciproche concessioni (in particolare, il primo comma dell'art. 1965 c.c. prevede che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro), pertanto la premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (già instaurata o probabile) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.). In altri termini, è necessaria la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione. La Corte conclude affermando che uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali.

Valutato pertanto conveniente, per tutte le considerazioni sinora espresse, definire la controversia in parola onde evitare maggiore aggravio di spesa per l'Ente, atteso che, come già sopra detto, un'eventuale definizione giudiziale dello stesso esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori sia a titolo di risarcimento danni che per spese di giudizio.

Dato atto che, sulla scorta delle considerazioni espresse nella delibera di cui innanzi, la presente definizione transattiva non necessita dell'acquisizione del parere dell'Organo di revisione, non afferendo a procedimento che deve concludersi con una delibera del Consiglio Comunale e non trattandosi di ipotesi riconducibile al concetto di debito fuori bilancio, come ormai costantemente ribadito dalla Corte dei Conti in materia di accordi transattivi.

Dato atto che sarà opportuno, prima di procedere al pagamento della suddetta somma concordata, acquisire apposita dichiarazione sottoscritta dall'Avv. Enrica De Simone, in nome e per conto della Sig.ra S.C., che attesti espressamente di rinunciare a eventuali ulteriori azioni per qualsivoglia diritto ragione o causa connessa all'infortunio in premessa descritto, nonché si obblighi a null'altro pretendere oltre a quanto gli viene riconosciuto con la presente deliberazione.

Richiesti e acquisiti, sulla presente proposta, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **Di autorizzare** il Responsabile dell'Avvocatura Comunale a definire in via stragiudiziale l'infortunio descritto nella parte narrativa del presente atto, con il pagamento in favore della Sig.ra S.C. della somma di €. 2.100,00 a titolo transattivo della richiesta di risarcimento e con espressa rinuncia a eventuali ulteriori pretese risarcitorie;
- 3) **Di dare atto** che alla spesa prevista di €. 2.100,00 si potrà far fronte mediante imputazione sul cap. n. 40/3 "*Risorse finanziarie gestione sinistri*" dell'esercizio corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
- 4) **Di dare atto** che sono rispettati gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs n. 267/2000;
- 5) **Di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile dell'Avvocatura Comunale autorizzandolo ad impegnare e liquidare la spesa soltanto dopo aver acquisito apposita dichiarazione sottoscritta dall'Avv. Enrica De Simone, in nome e per conto della Sig.ra S. C., che attesti espressamente di rinunciare a eventuali ulteriori azioni nei confronti di questa Amministrazione, per qualsivoglia diritto, ragione o causa connessa all'infortunio in premessa descritto, nonché si obblighi a null'altro pretendere oltre a quanto gli viene riconosciuto con la presente deliberazione.
- 6) **Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa unanime e separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. D.lgs. n. 267/2000.**